

## LUTTI

## Giacomo Delitala (\*)

Signore e Signori,

È facile comprendere come non mi sia stato possibile resistere all'invito, che sapevo dettato da sentimenti fraterni ed antichi, del prof. Pietro Nuvolone, presidente di questa Camera penale ed allievo come me di Giacomo Delitala in anni che, a dirne il millesimo, possono sembrare lontani; invito cordialmente appoggiato da Giovanni Borio, presidente di questo prestigioso Circolo della Stampa; ma vorrei che tutti fossero egualmente convinti che la difficoltà, nella quale mi trovo, di commemorare in modo appena adeguato Delitala in mezzo a voi, non nasce solo dalla profonda emozione che a molti impedisce di tradurre in scritti o in parole esperienze profondamente vissute, ma anche dalla consapevolezza che il discorso di molti altri potrebbe riuscire assai più vivo ed alto del mio.

Di ciò chiedo scusa ai molti e cari amici e discepoli del Nostro che vedo in questa sala, ai familiari di Lui, ai quali rinnovo il mio devoto e affettuoso saluto, a tutti coloro che mi ascoltano e nella cui presenza qui colgo un altro dei segni per l'interesse che questa complessa, eppur semplice e schiva, figura di studioso e di avvocato ha sempre e meritatamente suscitato, e del dolore profondo che di tanti si impadronì la sera della sua scomparsa, per i più improvvisa e impreveduta, per tutti sconfortevolmente immatura.

Di Giacomo Delitala io penso di dover ricordare separatamente i tre aspetti pubblici della sua vita di intenso lavoro: e cioè la sua attività di studioso o scrittore di cose giuridiche, la sua attività di professore, la sua attività di avvocato. Tutte ne impegnarono l'esistenza dalla prima giovinezza sino alla fine; ma nessuna prevalse mai su quelle doti e su quei meriti, dei quali non si vuol parlare in pubbliche commemorazioni e che sono dati, nel caso del nostro, da quella fusione di assoluta e quasi spregiudicata franchezza di apprezzamento e di giudizio con una profonda ed umana sensibilità per gli altrui bisogni e gli altrui dolori, da una severità di vita e di costumi che non inceppava menomamente la sua capacità di comprendere e di approfondire gli errori e le debolezze del suo prossimo, da una apparente rudezza sotto cui fervevano il fuoco degli affetti familiari e l'amore vero e fattivo per i collaboratori, per gli allievi, per gli amici, che ebbe sempre numerosi e devoti.

Cominceremo dunque col ricordare Delitala scrittore di opere giuridiche: anche perché questa attività fu il luminoso inizio di tutta la sua carriera e certamente quella a cui egli ogni tanto riandava col rimpianto e col desiderio, pur preso ormai dalle esigenze di una vita professionale intensa, e consapevole, del reato, dei limiti di ogni apporto scientifico, almeno nel campo giuridico, quando non si traduca in un contributo quotidiano alla vita della società.

I suoi primi studi, usciti tra il 1926 e il 1927, quando Delitala, nato a Sassari il 3 aprile del 1902, era tra i ventiquattro e i venticinque anni di età, esprimono anzitutto la scelta di quei temi sui quali si porterà anche negli anni successivi, e a più riprese, il suo più spiccato interesse scientifico. Si tratta di brevi ma fondamentali scritti sul diritto penale del fallimento, sulla teoria generale del reato, sulla procedura penale.

Nel primo di essi, pubblicato nella *Rivista di diritto commerciale*, anche per impulso di altro grande giurista sassarese che lo incoraggiò nei suoi inizi, Lorenzo Mossa, Delitala affronta il tema della nozione giuridica del reato di bancarotta, preveduto a quell'epoca dagli articoli 856 e seguenti del codice di commercio: e superando con vigorosa indagine le apparenze create da una disciplina dominata dalla casistica, individua nella bancarotta una figura tutt'altro che abnorme e ripugnante alle teorie generali del diritto penale, cogliendone in modo unitario condotta e

corrispondente precetto legislativo. « Il reato di bancarotta — egli conclude — è « l'offesa arrecata dal debitore alle ragioni dei suoi creditori, ora col renderne frustranea l'esecuzione, ora col frapponervi illeciti ostacoli, ed attuata mediante la violazione dei particolari doveri a lui imposti... Il precetto legislativo non va inteso come se dicesse « non fallire », ma sibbene come se dicesse « non operare in modo da recar danno ai tuoi creditori ». Giunto così a confronto col tormentato tema della posizione occupata nel reato di bancarotta dalla dichiarazione di fallimento, Delitala propone per essa la adozione della nozione di condizione del reato, da taluno già intravista come differenziata dalle condizioni di punibilità in senso stretto, e fissa nel fallimento il momento consumativo dei reati di bancarotta prefallimentare: anticipando in ciò, come è noto, una costante giurisprudenza, sensibile assai più alle ragioni della pratica e ad una certa intuizione unitaria di questo particolare reato che non alle posizioni teoriche in materia di rapporti tra reato e condizioni di punibilità. Né questa posizione muterà (almeno esplicitamente) quando nel successivo volume « Studi sulla bancarotta », del 1935, Delitala accoglierà la tesi della sentenza dichiarativa di fallimento come vera e propria condizione di punibilità.

Del resto in Delitala questa tendenza a ricondurre il momento consumativo del reato anche ad eventi successivi non voluti, purché al reato legati, si manifesterà anche in altri settori, del tutto diversi, della nostra materia, come quando profilerà, nel volume su « Il fatto nella teoria generale del reato », i « delitti qualificati dall'esito » (per cui oggi si preferisce in Italia il termine di « delitti aggravati dall'evento ») come delitti a doppio risultato, che si consumano, al pari del delitto preterintenzionale, nel momento della realizzazione del risultato ulteriore.

Con i problemi invece dell'elemento soggettivo e del danno nei reati di bancarotta, oltre che con altri importanti problemi particolari della materia, Delitala si cimenta nei due scritti comparsi l'anno successivo, l'uno nella « Rivista di diritto processuale civile » e l'altro nella « Rivista del diritto commerciale », entrambi dedicati alle nuove proposte per il reato di bancarotta nel progetto di nuovo codice di commercio, pubblicato appunto nel 1927. Nel primo scritto, dedicato al « L'azione civile nel procedimento per bancarotta contro il debitore fallito », Delitala affronta questo problema con indubbia efficacia e lo risolve accogliendo la tesi totalmente negativa già proposta dal Bonetti e dal Longhi: in materia di bancarotta non esiste danno risarcibile. L'unica forma di sanzione che la nostra legge conosce e può conoscere contro il debitore che si rende insolvente è l'esecuzione. Dal fatto che costituisce il reato non deriva danno risarcibile, cosicché è inammissibile una azione civile di danno da reato sia da parte dei creditori che da parte del curatore. L'azione civile proposta dal progetto (e poi attuata con l'art. 240 della legge fallimentare del 1942) è in realtà una mera azione penale privata adesiva, priva di giustificazione.

E' noto come in seguito questo ordine di idee (legato peraltro, già per i suoi sostenitori, non alla impossibile negazione di una teorica autonomia del danno da bancarotta dal danno dell'inadempimento, bensì alla sola utilità o produttività dell'azione civile di danno da reato), sarà abbandonato non solo dalla giurisprudenza, ma dalla dottrina, che mercé l'opera del Pagliaro e di molti altri riuscirà ad individuare anche nei delitti di bancarotta un danno risarcibile come danno addizionale, legato non all'inadempimento, ma alla diminuzione della garanzia patrimoniale, ed anzi porrà in rilievo (da ultimo col volume del Giuliani) una serie di casi in cui il danno risentito per il fatto della bancarotta ha una rilevanza del tutto autonoma dalle azioni esperibili nelle procedure fallimentari.

Tuttavia a trent'anni di distanza questi autori prenderanno ancora lo studio del giovanissimo Delitala come preferito parametro della loro controversia.

Nel secondo scritto, dedicato alla configurazione data alla bancarotta nel progetto del 1927, Delitala cercò di delineare la bancarotta fraudolenta sempre come delitto doloso e di danno (effettivo o simulato) e la bancarotta semplice come delitto colposo. Su queste idee tuttavia tornerà egli stesso nel volume del 1935 « Studi sulla bancarotta », in cui riconoscerà nella bancarotta semplice, quanto meno

(\*) Commemorazione tenuta il 28 febbraio 1973 presso il Circolo della Stampa in Milano, per invito della Camera penale di quella città.

nella configurazione datane dal codice di commercio e riprodotta poi nella legge oggi vigente, una pluralità di fattispecie, talune dolose ed altre colpose, la maggiorparte delle quali può tuttavia commettersi, nonostante il carattere di delitto, indifferentemente con dolo e con colpa senza che muti per questo il titolo dell'imputazione. Ma è certo che in quello scritto più antico il giovane studioso già toccava con impegno grossi temi di teoria generale del reato, e cioè propri di un campo nel quale poco tempo dopo egli porterà con il già menzionato volume sul « Fatto » contributi di inestimabile valore e lascerà un'orma decisiva per l'ulteriore progresso degli studi.

Sono del resto di quegli stessi anni gli scritti minori più strettamente penalistici dedicati alla « distinzione dei reati in formali e materiali e ad altre distinzioni in materia di tentativo », la forte recensione, ammirata ma dissidente, al volume « Danno e reato » di Francesco Carnelutti e la monografia « Contributo alla nozione del reato. Il reato come offesa ad un bene od interesse obbiettivamente protetto » (Roma, Sampaolesi, 1926).

Da tutti si desume tra l'altro il pronto e convinto inserimento del nuovo penalista nell'indirizzo tecnico-giuridico propugnato particolarmente da Arturo Rocco: tuttavia senza enfasi né dichiarazioni di principio, bensì col solo fatto dell'adozione di un metodo rigorosamente tecnico legato alle norme del diritto positivo e inteso a scoprire gli elementi sistematici che le spiegano e le collegano.

Tra i primi studi di Giacomo Delitala nel campo della procedura penale fa spicco l'importante monografia su « Il divieto della reformatio in pejus », che è ad un tempo il suo primo volume. In questo come in altri suoi studi di quel tempo il rigore del tecnico si fonde con l'interesse politico del giurista. Né poteva essere diversamente in una epoca come quella, quando il lavoro per la preparazione di nuovi codici era intensissimo in tutta l'Europa e particolarmente in Italia, dove alcuni fondamentali progetti venivano portati a termine con evidente impegno e possibilità di rapida realizzazione.

Il volume sulla « reformatio in pejus » è un'opera tipicamente giovanile ed assai impegnata. Il giovane Delitala, che nel frattempo è passato da Sassari all'Università Cattolica di Milano, dove può dedicarsi allo studio in assoluta dedizione e concentrazione, mette a frutto approfondite indagini storico-giuridiche, una vasta cultura in tutti i campi del processo e la capacità di orientamento propria di un ingegno eccezionale. Come è noto, egli vi sostiene, in contrasto con il sistema fissato allora negli articoli 480 (per l'appello), 499 (per l'opposizione contumaciale) e 529 (per il giudizio di rinvio) del codice del 1913, che il divieto della « reformatio in pejus » è privo di qualsiasi fondamento giuridico, in quanto esso rappresenta una voluta deviazione della destinazione normale del processo, che è quella dell'attuazione della legge: e la legge sostanziale è manifestamente violata quando, rettificata ad esempio la ricostruzione del fatto e la sua qualificazione giuridica, si impone di infliggere per un reato le sanzioni che la legge ha stabilito per un altro. Il codice Rocco, e prima di esso il progetto definitivo, non si sentirono di seguire la strada adottata in un primo momento col progetto preliminare e tornarono alla tradizione più recente, dal Delitala combattuta: sia pure con il correttivo, oggi scomparso, dell'appello incidentale del Pubblico Ministero. Ma il contributo del compianto nostro amico e maestro resta fondamentale, sia come esempio della capacità di approfondimento delle ragioni di un istituto giuridico sia per le pagine che in esso si rinvengono su fondamentali temi della procedura penale: p. es. sulla posizione delle parti e sui giudizi di impugnazione.

Non solo. In quella monografia Delitala affronta per la prima volta, in occasione dell'esame del contenuto del divieto e dunque del concetto di pena, l'argomento dei rapporti tra pene e misure di sicurezza, e dunque tra repressione e prevenzione: un'altra delle tematiche che lo appassioneranno negli anni a venire. E fin da allora dimostra quel fondamentale equilibrio che distinguerà le sue posizioni della età matura: riconoscimento della diversità di funzioni e di natura giuridica, ma al tempo stesso accettazione piena dell'inserimento della funzione preventiva nel

diritto penale e affermazione della necessità di ritrovare nel fine ultimo comune l'unità del sistema.

La passione per queste ricorrenti polemiche sulla pena porta Delitala, sempre nello stesso fecondissimo 1927, a un saggio estremamente interessante sulla pena relativamente indeterminata, propria di molti Stati nordamericani, e la liberazione condizionale, caratteristica dei nostri sistemi. L'avvicinamento, anche a non parlare di identità, dei due istituti, lo agevola nella pur rispettosa polemica con i positivisti, ed in particolare col Crispigni; ma a nessuno sfugge come al giovane Delitala le posizioni e le proposte dei positivisti interessino in grado notevole e come egli guardi verso di esse con una posizione mentale ben diversa da quella d'altri seguaci del metodo tecnico-giuridico, sbarrati in un aprioristico rifiuto.

Questa vasta produzione, rivelatrice di interessi molteplici e capace di portarsi con pari acume nella teoria del reato, nella procedura penale, nel campo delle pene e delle misure, nel diritto penale commerciale, assicura a Delitala poco più che venticinquenne la libera docenza in diritto e procedura penale. Così il triennio dal 1928 al 1930 potrà vedere il giovane e già affermato giurista al quale nel frattempo, anche per l'impulso di padre Gemelli, di Pier Paolo e Marco Tullio Zanzucchi e d'altri giuristi che tanto lo apprezzavano, era stato conferito l'incarico di Istituzioni di diritto penale, sempre più impegnato negli studi che dovranno portarlo a tempi di primato alla cattedra. Contributi sui rapporti tra azione penale e azione civile, sulle questioni pregiudiziali, sull'estradiizione, sul reato continuato, segnano questo triennio non meno fecondo di quello precedente, in cui l'interesse del giurista nella ricostruzione dei profili essenziali di determinati istituti viene indubbiamente sorretto dallo stimolo creato dall'esame delle riforme in corso d'attuazione. Emerge tra questi contributi, per vigore e chiarezza di idee, la *Relazione* stesa da Delitala per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica, sul Progetto preliminare di quello che poi diventerà il codice del 1930. Questo felice periodo di un Giacomo Delitala esclusivamente scrittore, e comunque tutto dedito, oltre che all'insegnamento, alle ricerche, alla meditazione, allo studio, culmina nell'uscita del celebrato volume dal titolo « Il fatto nella teoria generale del reato », che rappresenta l'opera sua fondamentale ed è ad un tempo uno dei testi-base della letteratura giuridica penale italiana di questo secolo.

Come lo stesso autore dice al termine della sobria prefazione, alla preparazione del libro furono dedicati « alcuni anni di paziente lavoro ». Eppure il risultato non fu quello di altrui pur importanti opere giovanili: un bagaglio di esposizioni dell'altrui pensiero e di divagazioni del proprio, appesantito da scrupolose e ricchissime citazioni. Al contrario, un'opera estremamente snella, di 221 pagine in corpo 6, ben spaziate e di gradevole lettura: un autentico successo editoriale della CEDAM (l'opera è da quasi quarant'anni esauritissima) in un'epoca nella quale le raccolte o collane di monografie quasi non esistevano. E in essa quasi tutte le nozioni essenziali della teoria generale del reato passate al vaglio di un pensiero originale e d'un ingegno acutissimo e ridotte ad una chiarezza essenziale. « L'ampiezza del tema e la necessità di non turbare con troppo lunghe digressioni l'economia del lavoro mi hanno qualche volta costretto — si legge ancora nella prefazione — ad affrontare ardui problemi nel giro di poche pagine, ma ho cercato che l'informazione fosse sempre accurata e, nei limiti del possibile, completa ». Aggiungiamo che proprio codesto modo di esposizione (*l'affrontare ardui problemi nel giro di poche pagine*) è quello che risulterà più congeniale al Delitala, come si rileverà poi in tutta la sua opera di giureconsulto, anche fuori dell'agone scientifico; e che il modo medesimo rappresenta uno degli elementi essenziali del successo del libro e della sua perdurante collocazione tra i « classici » della letteratura penale italiana.

L'opera si articola, come è saputo, in due grandi parti: la prima dedicata al « la nozione di fatto », la seconda a « gli elementi essenziali del fatto ». Ed il pensiero del maestro (ché da quel giorno questa qualifica gli spetta come a pochissimi altri) si snoda in una serie di proposi-

zioni stringate sotto la quale stanno altrettanti ragionamenti profondi, assurti a non superato livello di chiarezza.

Non di rado queste proposizioni sono lapidarie, da lasciare senza fiato. Basti ricordare le definizioni delle varie nozioni del *Tatbestand* o fattispecie penale (p. 111 ss.); quella della posizione della altruità della cosa nel furto considerata come un elemento di fatto e cioè come la designazione delle cose passibili di furto (p. 120); quella delle condizioni di punibilità come eventi estrinseci sia alla causalità che alla colpa (p. 98); la definizione del delitto doloso come un fatto volontario che non si doveva volere e del fatto colposo come un fatto involontario che non si doveva produrre (p. 84-85); quella dell'evento naturalistico come indice o modo d'essere della lesione o evento giuridico (p. 170); quella dei presupposti del reato (p. 183 ss.) come una categoria riferibile unicamente o all'autore del fatto o all'oggetto del fatto. Sono diventate definizioni di scuola, che tali restano nonostante la successiva evoluzione del pensiero scientifico. E parte di questa perdurante loro validità è dovuta alla loro icasticità. Del resto quarant'anni dopo, fino al giorno della morte, l'uomo era ancora lo stesso, nelle conversazioni non meno che negli scritti.

In questo libro fondamentale, con la angolazione del primo degli elementi del reato, il fatto, si svolge sotto gli occhi del lettore l'intera analisi del reato. Dopo il fatto, composto di condotta ed evento, e prima della colpevolezza, l'antigiuridicità occupa il secondo posto tra gli elementi costitutivi del reato. Si tratta della antigiuridicità oggettiva o generica, sinonimo di illiceità del fatto, che viene contrapposta nettamente alla antigiuridicità penale, sinonimo di punibilità o di esistenza del reato, e pertanto nozione inutile nell'analisi degli elementi del reato. E l'indagine sull'antigiuridicità oggettiva o generica dell'azione ben può e deve prescindere, almeno in certi casi, dalla stessa indagine sulla colpevolezza, la constatata esclusione della antigiuridicità oggettiva del fatto rendendo inutile ogni disamina ulteriore: basti pensare a taluni tipici casi di esercizio del diritto o di adempimento del dovere.

Del *Tatbestand* viene accolta, come l'unica veramente utile, la definizione datane anni prima dal penalista tedesco Ernst Beling, che lo fa coincidere con la somma dei soli elementi materiali attribuiti all'agente (il cosiddetto *engerer Tatbestand*).

Della colpevolezza viene invece decisamente accolta una concezione normativa, che tra l'altro meglio consente di comprendere la intima realtà del delitto colposo e di sistemare nella colpa i casi di colpa impropria.

La teoria della tripartizione del reato raggiunge con Delitala il massimo suo rigore. Si direbbe che egli cerchi di eliminare senza pietà ogni punto di contaminazione tra i tre diversi elementi. Sono categoricamente respinti, come una illusione dovuta soltanto all'uso di una inevitabile terminologia legislativa, i cosiddetti casi di illiceità o antigiuridicità speciale, nei quali dovrebbe essere consentito introdurre, secondo taluno, la coscienza dell'antigiuridicità del fatto come un elemento soggettivo del reato. Sono esclusi, o ridotti a connotati descrittivi del fatto, i cosiddetti elementi normativi del fatto (quali la già menzionata altruità della cosa nel furto). E sono parimenti esclusi i cosiddetti elementi soggettivi del fatto, quali il dolo specifico nei delitti a consumazione anticipata. « La separazione tra fatto, antigiuridicità e colpevolezza — poteva concludere Delitala — è, quindi, praticamente utile e logicamente ammissibile. Il reato può sempre, concettualmente, scomporsi in questi tre momenti, e ciascuno di essi può formare oggetto di una indagine distinta » (p. 128).

Ciò non gli impedirà tuttavia, in quella seconda parte dedicata agli elementi del fatto — azione ed evento — di aderire alla dottrina dominante, che vede nell'azione un coefficiente di ordine psichico consistente nella volontà. E qui Delitala si collega a quanto ha sottolineato nella prima parte del volume, quando, nel rispondere alle obiezioni contro l'antigiuridicità meramente oggettiva, ha fatto rilevare che il diritto essendo regola sociale ed umana anche l'antigiuridicità non può che riferirsi ad azioni umane, mentre non potranno mai essere qualificati, neppure oggettivamente, antigiuridici, i fatti dei bruti e quelli dovuti a forze naturali.

Anche questa seconda parte del libro si snoda in una serie di proposizioni sinteticamente quanto magistralmente dimostrate: equiparazione dell'omissione all'azione in senso stretto e riaffermazione della natura reale della omissione come comportamento o condotta, consistente nello *aliud agere*; negazione della figura dei cosiddetti reati senza azione o di mero sospetto; decisa inclusione nell'azione come si è detto, di un coefficiente psichico consistente nella volontà dell'atto esterno, presente (dato l'accoglimento della teoria dell'*aliud agere*) anche nelle omissioni inconsapevoli, oltre che nella responsabilità penale delle persone giuridiche e in quella anomala del gerente; indispensabilità della separazione della condotta dell'evento (p. es. nel delitto mancato) e tuttavia ripudio della distinzione tra reati di pura attività e reati di evento; l'evento del reato concepito come conseguenza lesiva della condotta e identificazione di esso nell'evento giuridico, nel senso che l'effetto naturale della condotta rilevante per il diritto altro non è che un indice o un modo d'essere della lesione; intuizione, egregiamente sviluppata poi nelle insuperabili pagine del *Corso* di Filippo Grispigni, dell'evento di pericolo come una entità concreta; ed infine il capitolo conclusivo dell'opera, sui presupposti del reato, che rimane ancor oggi la più illuminante trattazione di questo tema nella nostra letteratura.

Insomma, ognuno di quei paragrafi, anche nelle parti contestate o addirittura superate, è ancora una specie di *tête de chapitre* di fondamentali argomenti della nostra materia: elementi del reato, tentativo, concorso, reato complesso, reato continuato, delitti aggravati dall'evento, e via dicendo.

Il tempo trascorso non ha fatto perder vitalità, neanche in parte, a quelle pagine: il che è ancor più notevole se si pensa che l'opera fu scritta vigente ancora il codice Zanardelli e con riferimento a quegli articoli. Forse, però, accanto all'uso sapiente e comprensivo della dottrina tedesca, giovò all'autore proprio l'esperienza di quel codice, p. es. con la sua definizione del dolo rapportata sinteticamente al fatto, con la assenza di definizione generale del delitto colposo (una definizione analoga era tuttavia contenuta negli articoli dedicati all'omicidio e alle lesioni), con l'incompletezza della normativa relativa alle cause di giustificazione. Certo si è che il libro apparve subito un contributo basilare e che da quel momento la tripartizione riprese nuova forza nella dottrina italiana. Maggiore, Petrocelli, Bettiol, nonostante l'originalità del rispettivo pensiero e, in qualche punto essenziale (soprattutto per il secondo), il loro distacco radicale da Delitala, ne furono con lui i maggiori assertori. Oserei dire che perfino nell'opera di Silvio Ranieri, altra cara figura di studioso mancata lo scorso anno alla scienza del diritto penale, la tripartizione serba un certo posto, pur spostata dagli elementi (che per Ranieri sono solo quello materiale e quello psicologico) ai caratteri essenziali del reato: tipicità, antigiuridicità, punibilità.

Con il volume sul fatto si chiude, coronato con la meritata vittoria concorsuale che porta Delitala ventottenne primo di una terna della quale fanno parte studiosi anziani e qualificati come Francesco Antolisei e Alberto Domenico Tolomei, quello che possiamo chiamare il primo periodo della produzione scientifica del nostro: il più breve ed il più fecondo. Ma anche i due successivi lo vedranno in primissima linea nella scienza giuridica italiana.

Individuiamo come anni del secondo periodo quelli dal 1931 alla fine della seconda guerra mondiale; e come anni del terzo i successivi, fino a quello della Sua dolorosa e prematura dipartita.

Chiamato sin dal 1931, dopo una non lunga permanenza all'Università di Camerino, alla cattedra di diritto e procedura penale (le due materie non ebbero autonomia didattica che dal 1938) dell'Università Cattolica, Delitala vi inizia una intensa attività di insegnante e assume tre anni dopo, giovandosi anche del nome e della cooperazione di Ugo Aloisi e di Francesco Antolisei, la direzione della Rivista italiana di diritto penale, destinata a diventare (con il 1958) « Rivista italiana di diritto e procedura penale ». Anche la sua attività scientifica resterà caratterizzata da questo ulteriore impegno. Una serie cospicua di note a sentenza e di articoli — in materia, ancora, di diritto penale

commerciale, di procedura penale, nonché su singoli problemi della parte generale e della parte speciale del diritto penale — contrassegnano questi quindici anni, che vedono un Delitala che segue il moto quotidiano del diritto per ricondurlo, attraverso una illuminata interpretazione della legge, a principii razionali. Fanno spicco la proklusione letta il 16 novembre 1931 su « Dolo eventuale e colpa cosciente », i contributi su « Il dolo nel reato di falsità in bilanci » (1934) e sull'aggiotaggio (1939), l'articolo « Criteri direttivi del nuovo codice penale » (1935), l'articolo, vigile e nervoso, inteso a rivendicare la legittimità della « analogia in bonam partem » (1936) e gli « Studi sulla bancarotta » (1935). A quest'ultima opera si è già avuto motivo di accennare; né sarebbe opportuno indugiarsi dopo che tanti scrittori, primo tra tutti il prof. Nuvolone, presidente di questa Camera penale e insigne cultore del diritto penale del fallimento) vi hanno portato negli anni successivi la loro penetrante attenzione. Né meno noto è il contenuto degli altri studi sopra menzionati, ai quali più e più volte si è rifatta la dottrina come punto validissimo di orientamento, anche quando si trattava di scritti elaborati, come quello sul dolo nella falsità in bilanci, sotto l'impero di leggi nel frattempo sostituite.

Il terzo periodo dell'attività di Delitala scrittore può collocarsi quanto al suo inizio, negli anni successivi alla fine della guerra; e non desta stupore che, a parte un contributo minore, quell'attività non riprenda che col 1950. La lunga parentesi bellica e postbellica fu certamente contrassegnata per Delitala non solo da un crescente sviluppo della sua attività professionale, ma anche da un senso di amaro scetticismo sui minori problemi del diritto vigente di fronte all'immane sfacelo di quei valori di probità e d'umanità senza dei quali il diritto è vano e vuoto schema, quando addirittura non diventa aberrante copertura del male: un senso, forse, anche d'umiltà del giurista di fronte ad immani problemi, inerenti al destino stesso dell'uomo e non sempre risolvibili con norme giuridiche dopo rivolgimenti di così smisurata portata. Inoltre, negli anni tra il 1946 e il 1948, Delitala pensò di poter portare anch'egli, come tanti altri uomini di legge della sua generazione e di quelle immediatamente seguenti, il proprio contributo alla ricostruzione del paese attraverso la vita politica. Fu, quella, parentesi breve, ma che lo legò vieppiù a quegli ambienti dei cattolici democratici che sino all'ultimo guardarono a lui come a un amico e ad un maestro.

La sua attività scientifica ricomincia appunto nel 1950, con due contributi, pubblicati entrambi nella *Rivista italiana* di quell'anno e dei quali non è eccessivo dire che in essi è contenuto il suo testamento di cultore delle scienze criminali.

Il primo è rappresentato dalla relazione da lui elaborata, per conto dell'Università di Milano, sulla riforma del primo libro del codice penale: riforma che in quegli anni era stata predisposta da un comitato costituito in seno ad una commissione, che in realtà ne era stata del tutto sostituita. I membri del comitato ebbero ad inserire nel progetto di riforma norme e ideologie che non potevano davvero trovare, neanche nell'Italia di allora, egregie accoglienze. Anche Delitala ne rilevò in quella circostanza i difetti su molti piani: anzitutto su quello dell'inutilità di una sostituzione totale di un codice quando questa non è che il frutto di una modica revisione ed è anzi tale da lasciare sostanzialmente immutato il sistema del codice precedente; poi sul piano dei rapporti tra pene e misure di sicurezza, anch'esso lasciato inalterato, per giunta con una certa misura di insensibilità ai problemi più drammatici del trattamento del reo e del suo recupero sociale; ed infine sul piano di una serie di modificazioni particolari, dalla sostituzione del delinquente per tendenza con la figura di un « delinquente particolarmente malvagio » alla mancata eliminazione dei limiti posti al giudizio di equivalenza e di prevalenza tra le circostanze, alla nuova disciplina cercata per il reato commesso in stato di ubriachezza, su una linea tecnicamente inattuabile, oltre che non suffragata da un approfondito esame del perdurare o meno delle esigenze politico-criminali che erano state alla base della riforma Rocco.

Sul primo punto conviene però ascoltare le sue stesse parole, sempre così chiare e convincenti. « Appare eviden-

te — scriveva Delitala — che il Progetto non ha tenuto alcun conto delle istanze di riforma insistentemente e reiteratamente avanzate dalla massima parte della dottrina; istanze che pur prendendo le mosse da concezioni diverse confluivano, sul terreno pratico, in un'unità di propositi. E per accogliere quelle istanze non era affatto necessario negare il principio della morale responsabilità, al quale ogni codice penale è ancora oggi espressamente o implicitamente ancorato, e che forse neppure i positivisti rimetterebbero volentieri in discussione per il valore pedagogico che nessuno può seriamente disconoscergli. Sarebbe bastato, per accogliere quelle istanze, rendere meno netta, e meglio rispondente alle esigenze della vita, la contrapposizione fra pene e misure.

« Alla distinzione fra i due provvedimenti non corrisponde infatti nel sistema del codice e del progetto una altrettanto netta contrapposizione fra i soggetti, ai quali quei provvedimenti sono destinati. La distinzione fra imputabili e non imputabili e fra pericolosi e non pericolosi dà luogo in pratica ad una tricotomia: imputabili non pericolosi, imputabili (o semi-imputabili) pericolosi, non imputabili. Ai primi si applicano le pene, ed è giusto; ai terzi, ed è altrettanto giusto, le misure di sicurezza; ai secondi, e non è né giusto né pratico, tanto le pene che le misure. Si ha cioè nei confronti di questa terza categoria — abituali e professionali, semi-imputabili, minori — un duplice trattamento, nel senso che prima si applica la pena in ragione della colpa, e poi la misura in ragione della pericolosità. Ora questo duplice, successivo, trattamento è, a mio giudizio, manifestamente un assurdo: imputabilità e pericolosità non sono due modi di essere successivi e indipendenti del soggetto, ma due qualifiche soggettive che coesistono e si condizionano reciprocamente. Per adeguarsi alla realtà del soggetto, il trattamento deve dunque essere unico, e tale da assolvere insieme alle esigenze della retribuzione e a quelle della prevenzione.

« Certo per chi si pone dal punto di vista dei compilatori del progetto il problema presenta la medesima difficoltà della quadratura del circolo. Repressione e prevenzione sono due mondi staccati, che ruotano su due piani diversi. Ma è contro questo modo di considerare il problema penale, che si deve energicamente reagire. Poiché lungi dall'essere separati quei due mondi ruotano intorno al medesimo asse, che è il soggetto che delinque. Il quale è ad un tempo — non ci stancheremo di ripeterlo — imputabile e pericoloso. Se il trattamento penale deve adeguarsi al soggetto, bisogna dunque adottare un trattamento che corrisponda a questa realtà, che sia cioè ad un tempo repressivo e preventivo.

« Ed a mio avviso il problema non è insolubile.

« La concezione tradizionale della colpa va continuamente perdendo terreno, nel senso che il giudizio di colpevolezza non è più limitato al fatto delittuoso, ma investe in blocco tutta la personalità del soggetto. Già da questo punto di vista la contrapposizione fra colpevolezza e pericolosità subisce un'attenuazione: se il colpevole non viene punito soltanto per ciò che ha fatto, ma anche per ciò che è, anche il giudizio di colpevolezza implica la più attenta considerazione di tutte le componenti, psicologiche e materiali, della personalità del soggetto. I due giudizi hanno dunque il medesimo oggetto: diversa è soltanto la loro proiezione; mentre il giudizio di colpevolezza si proietta nel passato, quello di pericolosità è proiettato nel futuro. Proiezione nel futuro che è imposta da una necessità di difesa sociale quante volte il giudice, nello studiare la personalità del soggetto, si trova in presenza di componenti che il colpevole non può affatto dominare, ovvero di componenti che con ogni probabilità il colpevole non riuscirà più a dominare. Ciò spiega come il medesimo elemento possa, in momenti diversi, aggravare il giudizio di colpevolezza o condizionare quello di pericolosità.

« La ricaduta nel reato aggrava ad esempio la responsabilità. Giustissimo. La colpa morale di chi dopo una condanna viola nuovamente la legge è più grave. Ma se il recidivo, dopo la seconda condanna, ricade nel delitto due volte, tre volte, quattro volte ancora, è ovvio concludere che la pena è inadeguata allo scopo. Poiché lo scopo della pena, come quello di tutto l'ordinamento giuridico, non può essere che la difesa. Con che non si nega il carattere

retributivo della pena, ma solo si afferma che, per la nostra umana giustizia, anche la retribuzione è difesa. La pura retribuzione non appartiene alla giustizia degli uomini, ma a quella di Dio ».

Partendo da queste basi, del resto, Delitala aveva presentato con me e col compianto presidente Iannitti l'anno prima al Congresso delle Scienze in Roma una mozione nella quale si auspicava che nella elaborazione del nuovo codice il legislatore attuasse « un migliore coordinamento fra il sistema delle pene e quello delle misure di sicurezza, ed in particolare perché, nei confronti dei minori, dei semi-imputabili e degli imputabili pericolosi, venga attuato un trattamento unitario che assommi in sé dall'inizio le note caratteristiche della pena e della misura, nel senso che, pur comminando il giudice con la sentenza una pena proporzionata alla gravità del reato e della colpa, questi soggetti vengano subito sottoposti in stabilimenti speciali a un trattamento educativo, curativo o rieducativo, la cui durata non sia in nessun caso inferiore a quella delle pene inflitte con la sentenza, ma possa anche essere prorogata oltre questo limite, in funzione della pericolosità del soggetto ».

A sostegno di queste posizioni Delitala tornava appunto, con il vigore tipico dei suoi discorsi, nella relazione sopra citata: « Per gli imputabili pericolosi, dimostratisi inadeguata la pena, il trattamento di sicurezza, che ha anch'esso, per questa categoria di soggetti, carattere afflittivo, deve prevalere su quello retributivo-penale; ma poiché si tratta di soggetti imputabili non può venire in nessun caso a cessare prima di un termine stabilito dal giudice in funzione di pena. Si potrà così immediatamente iniziare quell'opera di rieducazione morale e sociale, che pur essendo precipua finalità anche della pena, non si può svolgere in uno stabilimento carcerario, ed assicurare ad un tempo e con un unico provvedimento la duplice, ma non contrastante finalità della pena e della misura.

« E le identiche considerazioni valgono, ovviamente, anche per i minori. Il trattamento di sicurezza, obbligatorio o facoltativo, tien dietro alla pena. L'opera rieducativa del riformatorio interviene dopo la devastazione, spesso irreparabile, della vita carceraria. Ma perché non anticiparla? E perché contestare che i riformatori sono anch'essi, se non un carcere, certamente una punizione? Che difficoltà dunque si oppone a statuire che i minori, invece che in un carcere, siano sempre ricoverati in un riformatorio giudiziario, con un minimo di ricovero commisurato al reato commesso? »

« Per i seminfermi di mente il problema si presenta ovviamente in termini diversi. Date le particolari condizioni del soggetto il trattamento di sicurezza non è, in questo caso, afflittivo, ma curativo. Ma l'assurdità fondamentale della successiva applicazione e della pena e della misura si impone con la stessa evidenza. Anzi con evidenza ancora maggiore. Nel codice e nel progetto il seminfermo prima viene punito, e poi sottoposto al trattamento curativo. Che accada l'inverso non è la regola, ma l'eccezione. E se è vero che già durante l'espiazione della pena i seminfermi possono, qualora occorra, essere sottoposti anche ad un regime di cura, è vero altresì che chiunque conosca i nostri stabilimenti carcerari sa bene che questa possibilità è meramente teorica.

« D'altro lato, se non si vuole giungere a risolvere drasticamente il problema, negando in radice la seminfermità — e non sono pochi quelli che lo auspicano — bisogna, anche per questa categoria di soggetti, predisporre un unico trattamento, che soddisfi ad un tempo alla duplice esigenza della pena e della misura. Che curando, punisca.

« Non ammette del resto anche il codice per questi soggetti che le pene siano scontate in stabilimenti speciali, e che mentre si sconta la pena possa iniziarsi la cura? »

« Che difficoltà dunque si oppone all'adozione di un unico trattamento determinato nel minimo in ragione della responsabilità, e indeterminato nel massimo in funzione della pericolosità? Le esigenze della retribuzione, e quindi della prevenzione generale, non sono fatte salve dalla certezza che il semimputabile non verrà rimesso in libertà, anche se guarito, prima che sia scorso un periodo di tempo, proporzionato alla colpa commessa? ».

Leggendo queste ed altre pagine e vedendo lo stato at-

tuale della riforma penale, pur progredito rispetto a quello del diritto vigente, si è indotti a pensare quanto sia lunga la battaglia anche per le cose più ovvie e quando al raffronto sia breve la vita degli studiosi pensosi del progresso e dell'altrui bene. Tuttavia il seme gettato da questo severo giurista dommatico contro le assurde barriere tra pena e misura non è stato vano, se fin dal 1962 una legge ha consentito la rinuncia al trattamento di prevenzione criminale nei confronti degli abituali e professionali ritenuti meritevoli di liberazione condizionale e se si è convinti — come io lo sono — che l'insegnamento di Giacomo Delitala sarà proseguito e approfondito dai suoi più giovani discepoli.

Sul tema « Prevenzione e repressione nella riforma penale » Giacomo Delitala tornava sul finire dello stesso anno 1950 nella relazione letta il 30 ottobre a Roma in occasione del Congresso della Unione giuristi cattolici. Qui Delitala, premettendo che il fondamentale problema di ogni riforma penale è quello che attiene al fine della pena, va al nocciolo del problema e postula decisamente il ripudio di ogni concezione esclusivistica, che si richiami soltanto al giusto contro l'utile o viceversa, soltanto alla retribuzione o soltanto alla prevenzione. « In base al criterio finalistico del "ne peccetur" l'arbitrio del legislatore non avrebbe più limiti e l'esigenza della giustizia dovrebbe cedere il passo a quella dell'esemplarità; in base al principio retributivo, non temperato da alcun criterio utilitaristico, la giustizia degli uomini si arrogerebbe i compiti della Giustizia Divina ». E criticando l'esasperazione del principio retributivo, contro la quale reclamava anzi un'energica reazione, poneva giustamente in rilievo come l'idea retributiva coerentemente attuata dovrebbe portare addirittura all'abolizione di istituti come il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena. Anche se la pena è destinata a restare il mezzo normale, perché ritenuto più efficace, per la lotta contro il delitto, del diritto penale fa oramai definitivamente parte la prevenzione speciale, comprese le misure di sicurezza, che, come la pena, sono « sanzioni che l'ordinamento giuridico appresta a tutela dell'ordine turbato, le une proporzionandole alla colpa nei confronti degli imputati non pericolosi, le altre proporzionandole alla pericolosità nei confronti dei non imputabili ». L'affermazione della natura penale del trattamento di sicurezza e il ripudio del duplice trattamento pena-misura in capo a uno stesso soggetto erano qui visti dal Delitala anche in funzione etica: « solo accumulando le misure alle pene — sono le parole finali della sua relazione — col rivendicarne la concreta eticità, le critiche possono essere superate, perché in questo senso è vero, per chi guardi oltre la concezione legale del reato come fatto giuridico, che il reato è l'uomo che delinque, purché l'uomo che delinque non venga più concepito come materia, ma come creatura di Dio ».

Sulla stessa scia di questi ed altri interventi, nei quali Delitala conferma l'atteggiamento di penalista aperto e consapevole — a cui né il tecnicismo del metodo né la vocazione dommatica fanno velo ad impedirgli una visione moderna e dinamica dei problemi della lotta contro la criminalità e del trattamento dell'autore del delitto — si inseriscono alcuni contributi degli anni successivi: così le relazioni, ad altri Congressi dei giuristi cattolici, sul rispetto della persona umana nella esecuzione della pena (1956) e sui rapporti tra responsabilità e pena (1962), nonché la commemorazione di Beccaria tenuta presso l'Accademia delle Scienze di Torino il 6 ottobre 1964 in occasione del bicentenario del « Dei delitti e delle pene ». Si tratta, come per la massima parte degli scritti di quest'ultimo periodo, e come accade oramai per tanti di noi, di contributi occasionati da circostanze quasi cogenti, quali relazioni a congressi, partecipazione a raccolte, voci di enciclopedia; o di studi dettati dall'imperiosa esigenza di spiegare una nuova legge o di affrontare un tema particolarmente attuale e controverso. Nondimeno anche in queste occasioni Giacomo Delitala ha continuato a dare alla scienza apporti degni della sua fama e del livello che da lui si attendeva: così va detto in particolare per lo scritto, veramente importante, sugli « effetti penali della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi » (1955); per quello sull'elemento soggettivo del delitto di frode fiscale comparso con la legge 5 gennaio 1956 n. 1; per la relazione

su « i reati di pericolo » e per gli articoli in materia di reati commessi col mezzo della stampa. Specialmente in questa sede non avrei potuto dimenticarli, in un momento nel quale, nonostante la riforma del 1958, la responsabilità penale del direttore di periodico, da Delitala studiata e approfondita con il conosciuto acume, è ancora al centro di tanta attenzione e nonostante che le tesi da lui enunciate nella relazione su « I limiti giuridici alla libertà di stampa » (1959), soprattutto per quanto attiene alla recisa negativa di un « diritto di cronaca », non possano trovare consenso. Di esse vorrei tuttavia permettermi di cogliere un valore di monito morale contro tanto scempio che ogni giorno si fa di un diritto riconquistato col sangue di tanti giusti e il cui contenuto sembra invece tanto spesso frainteso.

I segni dell'attività di Delitala scrittore di cose giuridiche finiscono con la stessa sua vita: come dimostra lo scritto su « I reati di pericolo » stampato negli Studi in onore di Biagio Petrocelli nel 1972. Così come soltanto con la sua vita finisce la sua intensa e benemerita attività universitaria, durata per quasi mezzo secolo.

Di Delitala maestro è più difficile parlare. Tanti fra noi, anche fra i qui presenti, ne serbano ricordi particolari. Occorrerebbe confrontarli e tentar di raccogliere così l'essenza del suo insegnamento: peraltro così fecondo che con pochi altri potrebbe, sotto questo profilo, esser paragonato.

A parte i pochi anni trascorsi a Camerino, e a parte la brevissima parentesi romana del 1958-1959 (una parentesi, come ha scritto Delogu, che egli « doveva a se stesso e alla scienza ») l'intera vita accademica di Giacomo Delitala si svolse a Milano: prima della guerra e durante la guerra alla Cattolica, successivamente alla Statale. Di lui può dirsi che quasi ancora non era professore e già era un maestro. Nonostante la sua modestia e naturale ritrosia a vedere usato nei propri confronti un termine del quale indubbiamente in altri rispetti si è abusato e si abusa, sta di fatto che — come scrive Gian Domenico Pisapia — a pochi questo attributo poté e può continuare a spettare come a lui. Delitala non aveva trent'anni quando aveva per assistente Bettiol, non ne aveva trentacinque quando ebbe nella stessa posizione me stesso, a cui subito dopo seguì in questa fortuna Pietro Nuvolone. Io approdai a Milano, per studiare presso di lui, spintovi da Francesco Carnelutti. Quest'ultimo, che quand'ero ancora al terzo anno d'università e, conversando con lui e con mio padre, esitavo tra penale e amministrativo, mi aveva decisamente spinto al penale; e che poi aveva voluto scegliermi (egli non era ancora un « penalista » né ancora insegnava a Roma) il tema della mia tesi di laurea, una volta laureato mi disse che se volevo continuare con profitto i miei studi penalistici avrei dovuto recarmi a Milano da Delitala. Ciò dà la misura della stima che questo giovanissimo professore già riscuoteva presso i più anziani, anche tra i meno teneri e i più completi come giuristi, e della posizione di autentico maestro che egli, appena salita la cattedra, già aveva conquistato.

Ed infatti io stesso lo ricordo nell'atto di rivedermi alcuni lavori, di correggermi le prime note a sentenza (sempre con l'obbiettivo di dirvi solo l'essenziale e nella maniera più chiara), di sconsigliarmi pubblicazioni ingenuo o secondarie, di approvare, contento e senza modifiche, quei lavori che più gli erano congeniali. E così lo ricordano sicuramente, con profonda tenerezza e gratitudine, generazioni di studiosi più giovani, da lui incoraggiati agli studi solo quando li riteneva sicuramente degni, e portati alla cattedra solo quando anche l'altrui giudizio coincideva col proprio.

In questi tempi di critica generalizzata al mondo universitario, alle sue elezioni e ai suoi concorsi, mi piace ricordare d'aver fatto parte di molte commissioni giudicatrici insieme a Giacomo Delitala: perfino della prima del dopoguerra, nel 1947, che mise in cattedra, nell'ordine, Nuvolone, Aldo Moro e il compianto Luigi Scarano. E mi sento di attestare, nella speranza d'esser creduto anche dagli scettici, che mai mi accorsi né di baronie né di personali privilegi e soprattutto mai assistetti, pur nella crescente difficoltà delle comparazioni, a scelte che potessero qualificarsi ingiuste. Certo Delitala a tutti si imponeva per

l'autorità effettiva del suo giudizio; ma ascoltava e discuteva con estremo rispetto, anche se talora con rude franchezza, gli altrui convincimenti; e qualche volta lo ho visto perdere e saper perdere, ancorché avesse, forse, ragione. Né penso che le cose si siano modificate negli ultimi anni quand'io manifestai il desiderio di non far parte di commissioni, mentre egli continuò a considerare questa partecipazione come uno dei suoi più inderogabili doveri.

Vedo del resto in questa riunione onorare con me il maestro anzi tempo perduto una schiera di suoi allievi, a cui mi consentirete di porgere il più affettuoso saluto: non solo Nuvolone, ma Dall'Ora, Crespi, Pedrazzi, Marinucci ed altri ancora; e con loro quelli che a lui tanto furono cari e vicini, come Pisapia, Bellavista, Gallo, Conso, Siracusano. I loro nomi e il loro lavoro sono vivente testimonianza della obbiettività e del senso di responsabilità di Giacomo Delitala.

L'esperienza non mi consente di soffermarmi su Delitala nei suoi rapporti con gli studenti. Il mio ricordo si perde in anni lontani, quando assistevo a lezioni pronunciate nella Cattolica d'anteguerra da un giovane professore che indossava la toga (così si usava in quella Università) e parlava tuttavia non *ex cathedra*, ma stando in piedi, sotto la cattedra, e percorrendo quel tanto di spazio che l'aula gremita consentiva. Erano lezioni sui temi usuali della parte generale del diritto penale, ma così vive ed efficaci che è impossibile dimenticarle. Ne ricordo una sulle cause di giustificazione putative e sull'eccesso colposo, ivi incluso l'eccesso colposo in causa, putativa o reale, colposa ed altre sul dolo e sul concorso di più persone, che incatenavano egualmente studenti ed ascoltatori più edotti.

Mi piace pensare che, pur mutato per gli anni e per la malattia, Delitala sia rimasto così fino all'ultimo. Certo fino all'ultimo egli dette alla scuola gran parte di sé: non solo come insegnante, ma anche in più alte responsabilità e particolarmente come preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale. A quest'ultimo ufficio egli era stato del resto rieletto pochi giorni prima della sua scomparsa, all'atto stesso del collocamento fuori ruolo. E debbo dire che questo pensiero ci è stato molte volte di conforto in questi mesi, avendoci indotto a sperare che fin quasi all'ultimo egli non sia stato consapevole della gravità del suo male e del poco che gli restava da vivere. In ogni caso traiamo da ciò la certezza che egli non disperò mai dei valori della vita e mantenne sino all'ultimo il senso delle proprie responsabilità e il piacere di saperle affrontare.

L'attività di Delitala maestro, peraltro, non si è esaurita nell'Università. Già abbiamo ricordato che sin dalla fine del 1933 egli aveva assunto la direzione della *Rivista italiana di diritto penale*, tenuta dunque per circa quarant'anni. Questa rivista che, pur meritevole di apprezzamento, non era sino allora che una delle molte riviste penalistiche (del resto non era nata che nel 1929), divenne sotto il suo impulso la prima, quanto meno dal punto di vista dell'impegno dottrinario e dell'autorità scientifica conseguita anche in campo internazionale.

Nell'ultimo quindicennio, associatovi Giovanni Leone e grazie all'apporto d'altri più giovani colleghi ed amici e segnatamente di Giovanni Conso, la rivista aveva raggiunto un indiscusso primato anche nel campo degli studi processuali penali. Lasciatemi ricordare i nomi degli altri condirettori, da Antolisei a Petrocelli, a Nuvolone, a Frisoli, a Bellavista, a Guarnieri, a Foschini, a Sabatini, a Pisapia, a Crespi, a Gallo, a Pedrazzi e a Siracusano. Del resto anche l'iniziativa della « Cassazione penale. Massimario annotato », realizzata soprattutto con l'apporto di magistrati di cassazione e di più giovani colleghi quali Marcello Gallo e Giovanni Conso, porta, per quanto io possa ricordare o intuire, l'impronta di Delitala nella concezione e nell'impianto. Non solo egli dovette vedere che ad un certo punto nessuna rivista scientifica può più tener fronte alla proliferazione giurisprudenziale ospitandola nelle proprie pagine; ma vide anche che le raccolte di giurisprudenza in tanto sono veramente utili in quanto siano complete e srette, quasi senza eccezione, da note di riferimenti e da brevi commenti o dalla pubblicazione della motivazione per esteso.

Certo, sfogliando le pagine dai bordi ingialliti (che si

rebbero veder sempre nitidi e bianchi come quando aprono (vero) della Rivista Italiana come d'altre riviste, si vietano presi da malinconia. Quanti ricordano e ricorderanno il lavoro diuturno del direttore? le difficoltà del promovimento e della scelta? la necessità di taluni rifiuti? il dover improvvisamente sopperire ad esigenze indifferibili a cui altri non aveva provveduto? Eppure verso il termine della vita dev'essere gran conforto il vedere allineato in volumi il frutto organico e costante della propria fatica e potersi dire « anch'esso è opera mia ».

Nel 1955 Delitala fu tra coloro che assunsero l'impegno con Francesco Calasso, che meno di dieci anni dopo doveva venire così prematuramente a mancare alla scienza e alla scuola, e con l'editore Antonino Giuffrè pure scomparso anzi tempo, di avviare un'opera collettiva senza pari quale doveva rivelarsi — e s'è rivelata — l'Enciclopedia del Diritto, giunta oggi al suo ventesimo volume. Ricordo caldissime giornate nel suo studio di Milano nel giugno 1955, allora già in via Durini, trascorse nel gettare giù insieme il piano delle voci penalistiche e dei rispettivi autori: una occasione senza pari per ascoltare valutazioni e prognosi di Delitala sui vari studiosi, giovani e meno giovani, e per rinverdire una devota collaborazione anche in questo campo.

Per la stessa Enciclopedia, come è noto, Delitala ebbe a dettare nei primi volumi alcune voci fondamentali: *Adempimento del dovere*, *Codice di procedura penale*, *Diritto penale*. E la collaborazione con i condirettori durò intensa e feconda fino agli ultimi anni.

Infine anche egli cedette alla suggestione della direzione di una collana di studi penalistici. Penso che dovette essere un certo sforzo per lui, scettico sulla pluralità delle iniziative di uno stesso tipo (già splendeva da anni quella di Giuseppe Bettiol e s'era brillantemente affermata quella di Giovanni Conso) e giudice severo ed esigente quale egli sapeva di essere. Ma la prova non è certo fallita se quella collana, che mi auguro di veder continuata, poté in pochi anni raccogliere studi come quelli di Marinucci, Marini, Stella, Romano, Caraccioli, Bartulli, Giuliani, Regina, Flick, Carboni ed altri, allievi non diretti, alcuni di questi, di Giacomo Delitala, ma allievi di suoi allievi e tutti richiamatisi in vario modo al metodo e alla ideologia scientifica di lui: la cui costante presenza a Milano fece di questa città, come ho ricordato altra volta, il centro maggiore degli studi di diritto e procedura penale in Italia.

In questa stessa città, fervida di pensiero e di opere, Delitala non poteva sfuggire alle altrui iniziative di lavoro e di studio. Fu così che sin dai felici inizi lo vedemmo collaborare in posizioni di primo piano alle attività del Centro nazionale di difesa e di prevenzione sociale. Spinto dalle insistenze dell'indefessibile Adolfo Beria, lo vedemmo accanto a De Nicola, a De Pietro, agli alti magistrati e agli studiosi di questa città, che in questi venti e più anni dettero la loro opera alla direzione o alla presidenza del Centro, in relazioni, presidenze di comitati e di commissioni, preparazione di congressi nazionali ed internazionali: fino a quando, assunta definitivamente la qualifica di presidente della Commissione permanente di diritto e procedura penale, Delitala divenne il perno delle iniziative del Centro in campo giuridico ed anche qui una guida ascoltata e venerata. Ancora in ottobre gli amici lo attesero invano al Convegno di Vieste sulla testimonianza; ma ormai la malattia, con tanto coraggio sopportata, l'aveva reso più fragile ed esposto ad ogni pericolo.

Ai congressi internazionali, sempre così frequenti tra giuristi ma giunti negli ultimi decenni del fervore postbellico a livelli quasi parossistici, Delitala non aveva mai creduto molto.

Vi si faceva quasi piccolo, come chiudendosi nel suo fisico minuto e nella sua naturale ritrosia, e si limitava ad ascoltare, o a profittare del soggiorno per la conoscenza del paese ospite. Tuttav'ia anche in questo campo negli ultimi anni si era modificato; ed in particolare, quasi all'ultimo, non riuscì a sottrarsi alle insistenze di taluni amici ed allievi latino-americani per un ciclo di conferenze. Il suo viaggio in Brasile con l'amata consorte e con la figliuola nell'estate del 1968 fu per lui, a quanto ne ricordano gli amici, una autentica gioia. Con giovanile freschezza di spirito volle esplorare contrade difficili e lontane.

Sulla traccia di suoi amati discepoli, che vi si erano recati anni prima, quali Nuvolone, Pisapia, Pedrazzi e soprattutto Bettiol, che in America Latina è di casa, tenne lezioni al Rettorato dell'Università di San Paolo, la più antica e tuttora la più importante del Brasile, e a Goiania presso Brasilia. All'università di San Paolo, primo tra i penalisti italiani, venne insignito della laurea *honoris causa*. Il destino ha voluto che nell'aula magna di quella stessa Università si sia svolta l'8 novembre scorso, appresi la sua improvvisa scomparsa mentre era in corso analoga cerimonia in omaggio a Bettiol, vero suo successore anche in questi onori, la sua prima e commossa commemorazione, ad opera dello stesso Bettiol e di Paulo da Costa. Veramente la scienza autentica e soprattutto l'umana personalità dell'insigne studioso varca in ogni momento, durante e dopo la vita, gli oceani e collega sentimenti e pensieri in commoventi vincoli ideali.

Di Delitala avvocato potrebbe qui davvero parlare, meglio di me, ognuno dei presenti: ché per la massima parte la sua attività professionale si è esercitata con alto prestigio in Milano, mentre alcuni dei processi da lui assunti e seguiti fuori Milano rientrano per fama nella storia forense della nostra nazione.

Io vorrei ricordare anzitutto qualche cosa del suo ambiente di lavoro, per dire che da esso, nonostante il pulsare di questa intensa vita milanese nel campo dell'industria, del commercio e degli affari, non furono mai aliene la scienza e la scuola. Probabilmente giovò a questa sintesi la permanenza presso lo studio di Delitala della sede della Rivista, punto di incontro di studiosi e mezzo di costante riferimento dell'attività giudiziaria a una valutazione meno transeunte di quella propria delle singole cause. Quasi certamente lo fu anche l'essersi potuto Delitala circondare, ad un certo momento della sua attività, oltre che dei bravissimi figli, di collaboratori dediti anche all'attività scientifica e con impegno non inferiore di quello dato alla professione; primo fra tutti Cesare Pedrazzi. Certo si è però che anche prima che questa felice organizzazione si profilasse, fin dall'epoca dell'ufficio un poco disadorno del vecchio palazzo di via Meravigli 7, il mondo universitario ferveva intorno alla studio di Giacomo Delitala, dove si incrociavano gran parte degli interessi più vivi della scienza penalistica del paese. Ricordo che là, appunto in via Meravigli, Delitala mi presentò nel 1937 a Francesco Antolisei, allora ancora professore a Parma, che lì periodicamente lo visitava, come poi continuerà da Genova e da Torino, in occasione dei suoi viaggi o tutte le volte in cui aveva desiderio di confrontarsi con lui su una questione di puro diritto. Il fervore, l'entusiasmo, la mai sopita curiosità di Antolisei, si incontravano in modo mirabile con la calma e l'apparente freddezza di Delitala, sia perché profondamente solidale — sin dall'epoca del concorso insieme preparato ed affrontato — era la loro amicizia, sia perché, in fondo, si trattava di due diverse forme di uno spirito critico, le quali reciprocamente si integravano. E così vi conobbi altri professori, d'altre materie, che passavano per quell'ufficio senza alcun motivo di collegamento professionale, ma solo perché già allora, come ho già detto, tutti avvertivano l'importanza di Delitala, e particolarmente la avvertivano i non penalisti, i quali si trovavano di fronte ad un giurista completo (un vero « pancivilista », come si usa dire), con cui era più facile confrontare i propri punti di vista su un terreno a tutti comune.

Ricordo come una delle mie esperienze più formative quelle mattine (parlo degli anni precedenti la guerra) in cui, uscendo dalla lezione, accompagnavo a piedi il maestro per quel breve tratto che separa piazza Sant'Ambrogio da corso Magenta e con lui proseguivo sino allo studio di via Meravigli: lì il colloquio su argomenti degni di indagine continuava; talora, durante una sosta, Delitala s'infervorava; e, anche una volta saliti, il richiamo degli impegni professionali pur urgenti non sempre riusciva ad avere la prevalenza sul discorso di puro studio. Del resto la rapidità con cui egli afferrava e risolveva un quesito professionale o assolveva l'impegno di una memoria, di una istanza, di un ricorso, erano già allora così grandi che molte ore restavano per la conversazione, la lettura dei libri, il vaglio di contributi dottrinali.

Breve spazio veniva dedicato invece alla discussione po-

litica. Non v'era bisogno di molto, infatti. Il ripudio del fascismo e del nazismo e della loro politica univocamente rivolta allo scatenamento della guerra fu in Giacomo Delitala sempre totale, senza remissione e senza mezzi termini. Ricordo una lunga serata da Gennaro Escobedo a Roma, nel 1938, insieme a Giulio Andrea Belloni. Ricordo, altre volte in quegli stessi anni, i suoi rapidi gesti d'ira e di sdegno contro l'escalation nazista in Europa centrale e il suo autentico ribrezzo verso l'esaltazione che se ne faceva negli illeggibili giornali del tempo. Questo non gli impedì, a guerra finita, di partecipare ad una modica comprensione per chi aveva errato in buona fede, del che si trova traccia anche in un suo scritto scientifico, quello dedicato all'adempimento del dovere.

Lascio questa parentesi, che ci porterebbe verso lidi diversi da quelli assegnati al presente discorso e torno a Delitala avvocato.

Più tardi, dopo la guerra, quando anch'io entrai nell'agone professionale e potetti onorarmi tante volte della fiducia di Delitala, restai sempre colpito ed affascinato da quelle sue memorie e da quei suoi ricorsi, così stringati, così volti e ridotti all'essenziale, così penetranti, da restare un modello di stile professionale per me insuperato. Io ne conservo (e penso di non essere il solo) molte veline e mi domando se non converrebbe intraprenderne la raccolta e persino la pubblicazione, tanto esse sarebbero esemplari per la formazione di un buon avvocato.

Non inferiore alla sua facilità nel farsi leggere, da magistrati e colleghi, era quella di farsi ascoltare. Anche nell'oratoria forense Delitala era un modello. La sua forza non veniva né da artificio né da speciale preparazione oratoria, ma dalla conoscenza dell'argomento sorretta da una capacità di penetrazione e di sintesi non comuni. Il suo stile nel parlare era quello stesso che tutti possono ancora conoscergli negli scritti. Non v'era posto né per la divagazione né per l'inutile. Ma traspariva dalle sue parole una capacità di commozione che spesso rendeva, oltre che ammirati, stupiti coloro che pensavano di trovarsi di fronte soltanto ad un freddo e pacato ragionatore. Perfino una certa « scena » non gli era estranea in udienza, pur contenuta a quei moti rapidi per l'aula, a quel concentrarsi nell'argomento ed esplodere in proposizioni serrate e decise. Ma anche essa era qualcosa che veniva fuori naturalmente con l'uomo e ne era nobile ed autentica espressione.

Tale egli era in ogni processo, dai più celebri ai minori, da quelli complessi per difficoltà di meccanismi o di cifre a quelli in cui più si trattava di scavare la prova e di sondare l'animo umano. Bellentani, Grande, i personaggi del caso Montesi, Nigrisoli non sono che alcuni dei nomi di maggior risonanza degli anni cinquanta o sessanta. Ma noi lo ricordiamo parimenti bravo ed impegnato con tutto il suo vigore in processi di bancarotta, di reati societari, di falso, di truffa, di contravvenzione, di delitti colposi.

Anche come avvocato sapeva, con i colleghi, essere ad un tempo modesto e severo. Passai accanto a lui i lunghi mesi ed anni della istruttoria e soprattutto del giudizio Montesi, quando egli fu associato alla difesa di Piero Piccioni. Sono trascorsi più di quindici anni, ma io non posso dimenticare neanche i più minuti particolari di quella emozionante esperienza veneziana accanto ad avvocati come Delitala e Carnelutti: forse anche perché si trattò di una esperienza irripetibile per la manifesta inconsistenza dell'accusa, per il grado di convincimento di noi difensori nella innocenza dei nostri difesi, per l'impegno a cui l'ingiusto clamore ci vincolava. Di fronte alle conclusioni del pubblico ministero, che dopo quattro mesi d'udienza aveva reclamato non soltanto la piena assoluzione degli imputati, ma la sollecita instaurazione del processo contro altri, si poneva il problema di chi e quanti nella difesa dovesse prender la parola; e si decise che per ognuno dei tre imputati parlasse un solo difensore, il più anziano. Delitala cedette di buon grado a Carnelutti, che pronunciò seduto, come allora da anni gli era concesso, una delle più splendide arringhe della sua superba carriera; ma Delitala non rinunciò, nei confronti d'altri colleghi che s'erano a suo avviso attardati su argomenti diversi a quelli a cui la causa li avrebbe dovuti vincolare, ad esprimere loro con una franchezza brutale le proprie riserve. Ma era una franchezza che tutti gli perdonavamo perché era una delle sue grandi forze, e dava coraggio e forza a tutti.

Aggiungo che a prender la parola in quella vicenda Delitala fu poi chiamato a Roma negli anni successivi, in occasione del processo per calunnia, in cui gli antichi imputati si costituirono parti civili: e insieme conducemmo per le tre istanze, fino alla definitiva vittoria, quella battaglia, con una costanza della quale sempre avrò a vaniarmi, soprattutto in tempi di accomodamento e di compromesso. Ricordo i giudici romani gradevolmente compiaciuti degli scatti giovanili di Delitala, del suo acume, del suo vigore, in cui la forza dialettica e lo spirito vivacissimo s'associacono così armoniosamente a tanta sapienza.

Delitala non fu, peraltro, solo avvocato d'udienza o di memorie. Fu sempre — ed anzi questo tipo di attività gli era più congeniale o consueto nell'ultimo decennio — consulente ricercatissimo e sommamente apprezzato. Ognuno che lo avvicinasse non soltanto avvertiva in lui una competenza ed una capacità d'orientamento eccezionali, ma ne ritraeva un sentimento di simpatia e di fiducia senza pari. I più grandi capitani d'industria, di finanza, i più famosi uomini politici, ma anche umili lavoratori, modesti professionisti, giornalisti si giovarono per decenni e decenni del suo consiglio pronto, sapiente, cordiale e non di rado, sotto quella scorza burbera e franca, affettuoso; sì che veramente al suo studio milanese si atteggiava l'immagine ciceroniana: *domus jurisconsulti est totius oraculum civitatis*.

Signore e Signori,

nel ricordo che abbiamo cercato di evocare di Giacomo Delitala abbiamo scisso la sua attività in tre aspetti e il primo aspetto abbiamo scisso in periodi. Ma dobbiamo dire che così come l'uomo è rimasto sino all'ultimo fedele a se stesso e al suo credo, così pure è profondamente unitaria la personalità della quale ci restano il ricordo e l'esempio.

Da quando egli aveva ventitre anni a quando raggiunse i settanta lo stile di Delitala, come tutti possiamo constatare o ricordare, rimane lo stesso, caratteristico per concisione e rigore, espressione di un ragionamento stringente e denso di forza persuasiva. Si apra a caso una pagina d'una qualsiasi delle sue opere in qualunque periodo della sua vita e lo si riconoscerà a vista: uno stile inconfondibile.

Quello stesso stile è proprio delle sue allegazioni forensi e dei suoi pareri, che sarebbe più esatto, richiamandoci ai giureconsulti romani, chiamare responsi; perché Delitala fu appunto sempre fedele alla sua natura in ognuna delle attività che esercitò, scrittore, professore, avvocato.

Col grande giurista noi ricordiamo anche un uomo, un amico, un maestro, dal quale non ci pare possibile di esserci veramente distaccati. Mi par ieri il 7 luglio dello scorso anno, quando venne a sedersi vicino a me in seconda fila al Palazzo della Consulta, per le onoranze a Biagio Petrocelli, per assistere alle quali aveva voluto recarsi a Roma; schivo e modesto come sempre, fin quando Leone non se ne avvide e lo trasse a sé per festeggiarlo con particolare onore. Quando mi lasciai sfuggire che noi suoi allievi stavamo pensando, in occasione del suo collocamento fuori ruolo, ad una raccolta di studi in suo onore (e mi avvidi che egli ancora non ne era stato informato) lessi nel suo sguardo, pur sapendolo nemico d'ogni solennizzazione e veramente fuggitivo da onori rispetto alla propria persona, una sorpresa che non era priva di apprezzamento e di gratitudine. Per questo lasciatemi pensare, dopo che non l'ho più rivisto da vivo, che egli oggi ci perdoni per questa violazione del suo riserbo e ci sia ancora vicino.

GIULIANO VASSALLI

## RECENSIONI

De Vincentiis G., Callieri B., Castellani A., « Trattato di psicopatologia e psichiatria forense », Il pensiero scientifico editore, Roma, novembre 1972, vol. I, pagg. 370.

Nella sua continuativa attività d'aggiornamento e soprattutto di revisione critica della psicopatologia e della psichiatria forense; ed altresì nell'intento — esplicitamente